



COMUNE DI BARZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 43
del 29/12/2022**

CODICE ENTE 10022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento per l' applicazione della tassa sui rifiuti T.A.R.I. con decorrenza 1° gennaio 2023;

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	FENAROLI LUIGI	SI	
2	MERATI TEODORO	SI	
3	BONAITI STEFANIA	SI	
4	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
5	CURIAZZI FEDERICA	SI	
6	CASTELLI MARCO		SI
7	MAGNO GIOVANNA	SI	
8	GUALANDRIS DARIO		SI
9	CATTANEO ALESSANDRO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	MANENTI RAFFAELLA		SI
		8	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Luigi Fenaroli, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- ✓ l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- ✓ ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ✓ ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ✓ ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotta da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato.

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- ✓ i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- ✓ i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- ✓ i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-*quater* al Dlgs n. 152/2006;
- ✓ sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-*quinquies* al Dlgs n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del Dpr 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b-*sexies*) dello stesso Dlgs 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani.

DATO ATTO inoltre che i Piani Economici Finanziari della TARI definiti sulla base delle prescrizioni ARERA contengono una riclassificazione dei costi fissi e variabili molto diversa da quelle prevista dal Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30.07.2014, che realizzava un sistema di misurazione puntuale del rifiuto differenziato con la vendita dei sacchi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 17.05.2022 relativa all'approvazione del Piano Finanziario TARI – PEF pluriennale 2022-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29.07.2021 relativa all'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022 ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

RICHIAMATA la determinazione del Settore Finanziario n. 319 del 24.11.2022 relativa all'assunzione di impegno di spesa nei confronti di G.Eco srl per il servizio di consulenza per gli adempimenti in conformità alla delibera 15/2022/R/Rif ARERA;

ESAMINATA dall'Amministrazione comunale la proposta del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti TARI, trasmesso da G.eco srl con comunicazioni nostri protocolli n. 10127 del 23.11.2022, n. 10202 del 24.11.2022, n. 10479 del 01.12.2022 (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

VISTI:

- ✓ il comma 16 dell'articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- ✓ il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- ✓ il comma 15-ter dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno all'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATI ALTRESI':

- l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che "Il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];
- l'articolo 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000 dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **possono approvare i piani finanziari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno [...];**

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

DATO ATTO che continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti, per quanto non espressamente previste dal regolamento allegato;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

VISTO il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2023-2025, in fase di approvazione nella seduta del Consiglio in data odierna;

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n.8, contrari n./, astenuti n./, su n.8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti T.A.R.I. formato da n. 46 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;
 - ✓ Di disporre che l'ufficio competente provveda a: inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
 - ✓ Pubblicare sul sito Istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata "Trasparenza Rifiuti" la presente deliberazione e il testo del Regolamento.

ed inoltre

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n.8, contrari n./, astenuti n./, su n.8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

E S P R I M E

PARERE favorevole in ordine alla *regolarità tecnica e contabile* sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO
Dr. Luigi Fenaroli**

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Luigi Fenaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 12/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 23/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993

Barzana, 26/09/2023

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo De Filippis